



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/210/SR16/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SUGLI ANIMALI E LE
MERCİ PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE
CONNESSE COMPETENZE DEGLI UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI
COMUNITARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA
CONTENUTA NELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. F) E I) DELLA LEGGE N.
117/2019**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Punto 16) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

Art.	Testo	Proposte emendative
2.1.b)	<i>Segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a)</i>	<i>“Segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a)</i>
2.2	<i>2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competenti per territorio nelle 24 ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.</i>	<i>“La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competenti per territorio nelle 24 ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci”.</i>
3.1	<i>Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano i controlli sugli animali e sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.</i>	<i>“Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano di concerto con le regioni e le province autonome i controlli sugli animali e sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.</i>
3.2	<i>Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione Europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli</i>	<i>“Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione Europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi, per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.”</i>

	<i>137 e 138 del regolamento UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.</i>	
3.3	<i>Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, applicano quanto disposto all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.</i>	<i>“Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio, applicano quanto disposto all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.”</i>
3.4	<i>Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformità concernente errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari di cui al comma 1 possono consentire all'operatore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.</i>	<i>“Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformità concernente errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari possono consentire all'operatore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.”</i>
3.5	<i>L'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1</i>	<i>E' stata condivisa la seguente modifica dell'articolo 3, comma 5: “L'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1 provenienti dagli altri Stati membri viene rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia</i>

	<p>provenienti dagli altri Stati membri viene rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dall'articolo 5 e dall'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, nonché di quelle individuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento, di una zoonosi o altre malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza delle partite da una regione contaminata da una malattia epizootica, dispone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 138 del regolamento Ue 2017 625:</p> <p>a) la quarantena e l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali;</p> <p>b) il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale.</p>	<p>contemplata dall'articolo 5 e dall'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, nonché di quelle individuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento, di una zoonosi o altre malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza delle partite da una regione contaminata da una malattia epizootica, dispone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 138 del regolamento (UE) 2017 625:</p> <p>a) la quarantena e l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali;</p> <p>b) il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;</p> <p>c) ogni altra misura ritenuta appropriata a prevenire i gravi rischi per gli animali o per l'uomo.”</p>
4.1	<p>1. L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. L'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal presente comma, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.</p>	<p>L'art. 4.1 è riformulato come segue:</p> <p>1. “L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato”.</p>

4.2	<p><i>2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.</i></p> <p><i>L'operatore che, nel periodo di 3 anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal presente comma, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.</i></p>	<p>L'art. 4.2 è riformulato come segue:</p> <p><i>2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.</i></p>